



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-671/15

**Président de l'Autorité de la concurrence
contro
Association des producteurs vendeurs d'endives (APVE) e altri**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Articolo 42 TFUE – Regolamento (CE) n. 2200/96 – Regolamento (CE) n. 1182/2007 – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Pratiche anticoncorrenziali – Articolo 101 TFUE – Regolamento n. 26 – Regolamento (CE) n. 1184/2006 – Organizzazioni di produttori – Associazioni di organizzazioni di produttori – Compiti di tali organizzazioni e associazioni – Pratica di fissazione di prezzi minimi di vendita – Pratica di concertazione sui quantitativi immessi sul mercato – Pratica di scambi di informazioni strategiche – Mercato francese dell'indivia»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2017

- Agricoltura – Politica agricola comune – Primato sugli obiettivi del Trattato nel settore della concorrenza – Potere discrezionale del legislatore relativo all'applicazione delle regole di concorrenza – Pratiche escluse dall'ambito di applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE*

(Artt. 39 TFUE, 42 TFUE, 43, § 2, TFUE, 101, § 1, TFUE e 102 TFUE)
- Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – sottrazione delle pratiche alle regole di concorrenza – Presupposto – Indispensabilità per la realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune*

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 2200/96, considerando 7 e art. 11, § 1, e n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, artt. 122, comma 1, 125 quater, 176 e 176 bis)
- Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – sottrazione delle pratiche alle regole di concorrenza – Limiti – Applicabilità alle pratiche concordate tra diverse organizzazioni di produttori o attuate da un'entità non riconosciuta da uno Stato membro – Insussistenza*

[Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, artt. 122, comma 1, c), e 125 ter, § 1, c)]
- Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – sottrazione delle pratiche alle regole di concorrenza – Presupposto – Indispensabilità per la realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune – Scambi di*

informazioni strategiche tra i produttori di una medesima organizzazione di produttori o di una medesima associazione di organizzazioni di produttori – Ammissibilità – Fissazione di prezzi minimi di vendita all'interno di tale organizzazione o associazione – Inammissibilità

[Art. 101, § 1, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 2200/96, considerando 16 e art. 23, e n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, artt. 103 quater, § 2, a), 125 bis, § 1, c), e § 2, e 125 quater]

5. *Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Sottrazione delle pratiche alle regole di concorrenza – Limiti – Applicabilità alle pratiche di fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita, di concertazione sui quantitativi immessi sul mercato e di scambio di informazioni strategiche – Presupposti*

(Art. 101 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 26, art. 2, n. 2200/96, art. 11, § 1, n. 1184/2006, come modificato dal regolamento n. 1234/2007, art. 2, n. 1182/2007, art. 3, § 1, e n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, art. 122, comma 1, 175 e 176)

1. L'articolo 42 TFUE stabilisce che le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39 TFUE. A tale riguardo, l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE prevede che il Parlamento ed il Consiglio adottino, in particolare, le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

Così, nel perseguire gli obiettivi di instaurazione di una politica agricola comune e di creazione di un regime di concorrenza non falsata, l'articolo 42 TFUE riconosce la preminenza della politica agricola comune rispetto agli obiettivi del Trattato nel settore della concorrenza e il potere del legislatore dell'Unione di decidere in quale misura le regole di concorrenza trovano applicazione nel settore agricolo (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, C-280/93, EU:C:1994:367, punto 61, e del 12 dicembre 2002, Francia/Commissione, C-456/00, EU:C:2002:753, punto 33). Ne deriva, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 51 e 56 delle sue conclusioni, che gli interventi del legislatore dell'Unione a tale titolo non sono finalizzati a stabilire deroghe o giustificazioni al divieto delle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, ed all'articolo 102 TFUE, ma ad escludere dall'ambito di applicazione di tali disposizioni pratiche che, qualora fossero poste in essere in un settore diverso da quello della politica agricola comune, vi rientrerebbero.

(v. punti 36-38)

2. Occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, del regolamento n. 1234/2007, che è succeduto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2200/96, e dell'articolo 125 quater del regolamento n. 1234/2007, le OP o le AOP che intervengono nel settore ortofrutticolo hanno il compito di assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità, di concentrare l'offerta e di immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti o ancora di ottimizzare i costi di produzione e di stabilizzare i prezzi alla produzione. Ebbene, un'OP o un'AOP potrebbe, al fine di realizzare gli obiettivi previsti da tali disposizioni, dover ricorrere a mezzi diversi da quelli che regolano il normale funzionamento dei mercati e, in particolare, ad alcune forme di coordinamento e di concertazione tra produttori agricoli.

Pertanto, salvo privare le OP e le AOP dei mezzi che consentono loro di realizzare gli obiettivi loro assegnati nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato alla quale partecipano – e della quale, come ricordato al considerando 7 del regolamento n. 2200/96, rappresentano l'elemento portante – e, pertanto, salvo rimettere in discussione l'effetto utile dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, le pratiche di tali entità necessarie al raggiungimento di uno

o più di tali obiettivi devono sfuggire, in particolare, al divieto delle intese previsto all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Ne discende che, in tale settore, i casi di inapplicabilità dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si limitano alle sole pratiche di cui agli articoli 176 e 176 bis del regolamento n. 1234/2007, ma coprono anche le pratiche menzionate al punto precedente.

(v. punti 42-45)

3. Ne deriva che l'inapplicabilità delle regole di concorrenza dell'Unione giustificata dal fatto che la pratica di cui trattasi sia necessaria al raggiungimento di uno o più degli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato considerato presuppone che tale pratica sia attuata da un'entità che sia effettivamente legittimata a farlo, conformemente alla normativa relativa all'organizzazione comune di tale mercato, e che, pertanto, sia stata riconosciuta da uno Stato membro. Una pratica adottata all'interno di un'entità non riconosciuta da uno Stato membro per perseguire uno di tali obiettivi non può pertanto sfuggire al divieto delle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Per quanto riguarda le pratiche attuate da un'OP o un'AOP, occorre rilevare che tali pratiche devono rimanere interne ad una sola OP o ad una sola AOP. Infatti, ai sensi, in particolare, dell'articolo 122, primo comma, lettera c), e dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1234/2007, i compiti di pianificazione della produzione, di concentrazione dell'offerta e di immissione sul mercato, di ottimizzazione dei costi di produzione e di stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dei quali possono essere incaricate un'OP o un'AOP in forza della normativa applicabile all'organizzazione comune del mercato considerato, possono riguardare unicamente la produzione e la commercializzazione dei prodotti dei soli membri dell'OP o dell'AOP considerata. Tali compiti, pertanto, possono giustificare talune forme di coordinamento e di concertazione soltanto tra produttori membri della medesima OP o della medesima AOP riconosciuta da uno Stato membro. Ne consegue che gli accordi o le pratiche concordate che siano convenuti non all'interno di un'OP o di un'AOP, ma tra OP o tra AOP, eccedono quanto necessario per l'assolvimento di tali compiti.

(v. punti 53, 54, 56-58)

4. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui ai punti 42 e 61 della presente sentenza, occorre rilevare che l'obiettivo di assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, al pari di quello di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione degli aderenti, nonché di quello di stabilizzare i prezzi alla produzione implicano necessariamente scambi di informazioni strategiche tra i singoli produttori membri dell'OP o dell'AOP considerata, destinati, in particolare, a conoscere le caratteristiche della loro produzione. Pertanto, scambi di informazioni strategiche tra produttori di una medesima OP o di una medesima AOP possono essere proporzionati se intervengono effettivamente ai fini dell'obiettivo o degli obiettivi assegnati a tale OP o a tale AOP e sono limitati alle sole informazioni strettamente necessarie a tali fini. L'obiettivo di stabilizzazione dei prezzi alla produzione, al fine di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, può anch'esso giustificare un coordinamento tra produttori agricoli di una medesima OP o di una medesima AOP in merito al volume di prodotti agricoli immessi sul mercato, come emerge dal considerando 16 del regolamento n. 2200/96, nonché dal regime degli interventi, il cui principio di funzionamento è stato fissato all'articolo 23 di tale regolamento ed è stato riformato dall'articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1234/2007.

Inoltre, l'obiettivo di concentrare l'offerta, al fine di consolidare la posizione dei produttori di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, può anch'esso giustificare una certa forma di coordinamento della politica tariffaria dei singoli produttori agricoli all'interno di un'OP o di un'AOP. Ciò vale in particolare quando all'OP o all'AOP considerata sia stato assegnato dai suoi membri il compito di commercializzare tutta la loro produzione, come impone, salvo casi particolari, l'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con l'articolo 125 quater del medesimo regolamento.

Per contro, la fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita all'interno di un'OP o di un'AOP non può essere considerata, nell'ambito delle pratiche necessarie a realizzare i compiti loro affidati nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato considerato, proporzionata agli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi o di concentrazione dell'offerta, qualora non consenta ai produttori che provvedono essi stessi a smaltire la propria produzione nei casi di cui all'articolo 125 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007 di praticare un prezzo inferiore a tali prezzi minimi, poiché ha l'effetto di abbassare il livello già ridotto di concorrenza esistente sui mercati di prodotti agricoli a causa, in particolare della facoltà riconosciuta ai produttori di raggrupparsi in OP o in AOP al fine di concentrare la loro offerta.

(v. punti 63-66)

5. L'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 2 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96, nonché l'articolo 122, primo comma, e gli articoli 175 e 176 del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che:

- pratiche riguardanti la fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita, una concertazione sui quantitativi immessi sul mercato o lo scambio di informazioni strategiche, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere sottratte al divieto delle intese previsto all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora siano concordate tra diverse organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, nonché con entità non riconosciute da uno Stato membro ai fini della realizzazione di un obiettivo definito dal legislatore dell'Unione europea nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato considerato, come le organizzazioni professionali prive dello status di organizzazione di produttori, di associazione di organizzazioni di produttori o di organizzazione interprofessionale ai sensi della normativa dell'Unione europea, e
- pratiche riguardanti una concertazione sui prezzi o sui quantitativi immessi sul mercato o scambi di informazioni strategiche, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possono essere sottratte al divieto delle intese previsto all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora siano concordate tra membri di una medesima organizzazione di produttori o di una medesima associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta da uno Stato membro e siano strettamente necessarie al perseguimento dell'obiettivo, o degli obiettivi, assegnati all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori considerata, conformemente alla normativa dell'Unione europea.

(v. punto 67 e dispositivo)